

contratto.

Che è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 6.395,41, senza alcun esito.

Avverso detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] e, [REDACTED] proponevano opposizione convenendo in giudizio la società opposta, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via pregiudiziale, si chiede di concedere un termine per esperire in tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.Lgs. nr. 28/2010, all'art. 5; 2) In via preliminare di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr.10/2017 e per l'effetto sospenderla ai sensi dell'art. 649 c.p.c; 3) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole vessatorie di cui al contratto di finanziamento in questione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; 4) Accertare e dichiarare la violazione da parte di [REDACTED] SpA., dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di finanziamento in questione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

Si costituiva la società opposta, la quale contestava i motivi di opposizione avversa chiedendone il rigetto.

Chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con provvedimento riservato del 04/03/2019, il precedente giudicante così provvedeva: 1) Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; 2) Assegna il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per l'avvio del procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, e rinviava la causa per la verifica del procedimento di mediazione.

Successivamente, con altro provvedimento riservato del 02/10/2020, rilevata la mancata attivazione della procedura di mediazione entro i termini stabiliti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28 Gennaio 2021, poi differita con atto regolarmente notificato alle parti, a seguito di delega a questo giudicante, all'udienza del 04/05/2021.

A tale udienza compariva, soltanto la società opposta la quale precisava le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e chiedeva che la causa venisse posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.

Premesso quanto sopra, l'azione intrapresa deve essere dichiarata improcedibile, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Risulta dagli atti che nel termine concesso, nessuna delle parti, ha avviato il procedimento di mediazione



obbligatorio di cui all'art. 5, comma 4 D. Lgs. n. 28/2010.

Orbene, sul punto, le recentissime Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596/2020 del 18 settembre 2020, hanno definitivamente fissato il principio secondo il quale "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Non risulta che parte opposta, all'udienza del 04/05/2021, e ciò successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite del 18/09/2020, abbia chiesto un nuovo termine per la proposizione della domanda di mediazione.

Pertanto, e per le motivazioni sopra enunciate, preso atto del mancato avveramento della condizione di procedibilità, l'azione deve essere dichiarata improcedibile con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, nonché dei dubbi interpretativi esistenti in materia, si ritiene equo compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 390/2017 R.G., disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Dichiarare l'improcedibilità dell'azione, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. n.10/2017, emesso dal Tribunale di Patti il 04/01/2017;
- 2) Compensa, integralmente tra le parti, le spese del giudizio;

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Patti 08/09/2021.

IL G.O.P.

ANTONINO CASDIA

